

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 178/2004****del 3 dicembre 2004****che modifica il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il protocollo 23 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004.
- (3) Occorre inserire nell'accordo il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE <sup>(2)</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 773/2004 abroga i regolamenti (CE) n. 3385/94 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 2842/98 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 2843/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, che sono inseriti nell'accordo e che devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nel protocollo 21 dell'accordo, l'articolo 3 è modificato come segue.

1. Il testo del punto 1(4) [regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:

«**32004 R 0773**: regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).»

---

<sup>(1)</sup> GU L 64 del 10.4.2005, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 377 del 31.12.1994, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

2. I punti 1(5) [regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione], 1(15) [regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione] e 1(16) [regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione] sono soppressi.

*Articolo 2*

Nel protocollo 23 dell'accordo, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

**«ACCESSO AL FASCICOLO**

*Articolo 10 bis*

Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.»

*Articolo 3*

Fanno fede i testi del regolamento (CE) n. 773/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (\*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione n. 130/2004 del 24 settembre 2004 del Comitato misto SEE.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Kjartan JÓHANNSSON

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.